

DETERMINAZIONE n. 38 del 6 novembre 2020

**Oggetto: Definizione della controversia GU14 n. 507-17
xxxxx/Wind Tre S.p.A.**

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni", in particolare l'art. 30, e il "Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

VISTO l' "Accordo quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome", sottoscritto in data 28 novembre 2017;

VISTA la "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 gennaio 2018", e in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e);

VISTA la Delibera Agcom n. 179/03/CSP "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori";

VISTA la Delibera Agcom n. 276/13/CONS "Approvazione delle Linee Guida relative all'attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche";



VISTA la Delibera Agcom n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettroniche*” e successive modifiche;

VISTA la Delibera Agcom n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante, “*Modifica del Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all’Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS*”,

VISTO il Decreto del Segretario generale n. 5 del 26 aprile 2018 avente ad oggetto “*Assetto organizzativo del Consiglio regionale*” con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Cinzia Guerrini l’incarico di responsabile del “*Settore Biblioteca e documentazione. Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom*”;

VISTA l’istanza GU14 n. 507 del giorno 3 ottobre 2017 con cui la società xxxx chiedeva l’intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Wind Tre S.p.A. (di seguito, per brevità, Wind Tre) ai sensi dell’art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A (di seguito il “Regolamento”);

RILEVATO che, nel caso di specie, trova applicazione, *ratione temporis*, il Regolamento sugli indennizzi vigente al momento della presentazione dell’istanza e, dunque, nella versione precedente alle modifiche introdotte con la Delibera Agcom n. 347/18/CONS;

ESAMINATI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante.

Parte istante, titolare di un contratto *business* sulle utenze associate al codice cliente n. 3598xxx con la società Wind Tre, lamenta la fatturazione indebita di somme a titolo di traffico a consumo per un importo di euro 285,00.

In particolare, nell’istanza introduttiva del procedimento e nella documentazione in atti, l’istante ha dichiarato quanto segue:

- attivava con l’operatore “*2 SIM Voce + 1 SIM dati*”, ma su quest’ultima riscontrava addebiti per traffico maturato extra-soglia, senza ricevere alcun avviso dall’operatore;
- in data 31 maggio 2017 inviava un reclamo all’operatore a mezzo PEC ad oggetto “*addebito non dovuto*” con il quale richiedeva “*il rimborso delle spese sostenute per il superamento dei gb di traffico dati addebitate nelle fatture n° 1774522550-1774748388 per un tot. importo di euro 285,00 euro*”. Nel reclamo specificava di aver contattato il servizio clienti che gli aveva “*garantito (...) che al superamento delle soglie previste ci sarebbe stato un blocco della sim dati*”, cosa che non si era verificata;
- aveva inserito un blocco del proprio dispositivo in uso (tablet), ma dall’operatore non aveva ricevuto alcun avviso.

In data 3 luglio 2017 la parte istante esperiva nei confronti dell’operatore Wind Tre tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

In base a tali premesse l’istante ha chiesto:

- i) la “chiusura contratto in esenzione spese”;
- ii) lo “storno fatture insolute”;
- iii) il “rimborso dell’ecceденza di 140,00 € a fattura”.

2. La posizione dell’operatore.

La società Wind Tre, in data 3 novembre 2017, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all’art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria difensiva, con documentazione in allegato, nella quale ha eccepito l’infondatezza, in rito e nel merito, di quanto *ex adverso* dedotto, per i motivi che seguono.

L’operatore ha precisato che “[l]’istante riferisce le odierne contestazioni alle numerazioni di seguito elencate: (...) +39 348-93xxx, attivata in data 11/03/2016 con piano tariffario abbonamento business “Pro 3000”, abbinato al terminale “Ngm E505” in modalità vendita a rate 24 mesi PRO (cfr. doc. 1); l’utenza risulta disattiva dal 07/06/2017 per portabilità verso altro gestore (cfr. doc. 2); (...) +39 393-9057xxxx, attivata in data 11/03/2016 con piano tariffario abbonamento dati business “Intrenet.data3”, abbinato al terminale “Pocket Cube” in modalità vendita a rate 30 mesi PRO (cfr. doc. 1); l’utenza risulta sospesa (cfr. doc. 2). L’istante si riferisce inoltre anche ad una sim dati senza specificare la numerazione né la data di attivazione; riteniamo quindi si tratti del n. 393905xxxx sopra indicato, in quanto le fatture che allega all’istanza si riferiscono alle due suddette numerazioni”.

L’operatore ha eccepito “l’assoluta genericità e indeterminatezza delle contestazioni avversarie, in quanto l’istante lamenta genericamente un “superamento giga con la chiavetta” senza fornire precise e circostanziate indicazioni, nè precise indicazioni temporali in ordine al periodo in cui si sarebbero presentati gli addebiti. Non indica chiaramente nemmeno tutte le numerazioni impattate, come sopra già evidenziato, e fa altresì riferimento ad un tablet, senza indicare la numerazione alla quale sarebbe associato, né altro codice atto alla sua identificazione univoca, quale ad esempio il codice imei. Vero è, infatti, che nell’istanza di definizione, non vi è alcun elemento di prova a fondamento delle richieste avversarie. Ciò in spregio di quanto dispone l’art. 14, comma 3, Delibera 173/07/CONS in virtù del quale “L’istanza con cui viene deferita all’Autorità la risoluzione della controversia deve essere inoltrata alla Direzione con le modalità di cui all’art. 7, comma 3 e deve rispondere a tutti i requisiti di cui al medesimo articolo”. A sua volta, l’art. 7, Delibera citata, stabilisce al secondo comma quanto segue: “Nell’istanza devono essere altresì indicati: - i fatti che sono all’origine della controversia; - le richieste dell’istante; - i documenti che si allegano”. E’ bene osservare che una generica contestazione dei fatti, come quella che qui si discute, comporta inevitabilmente l’impossibilità per il Gestore di inquadrare correttamente la problematica; la formulazione è generica, non circostanziata e non è supportata da elementi che consentano di valutare i disservizi subiti. Ne consegue che Wind Tre S.p.A., pur ponendo in essere tutti gli sforzi del caso, anche vagliando le contestazioni svolte nella precedente e propedeutica procedura di conciliazione, vede compromesso o, comunque, limitato il proprio diritto di difesa”.

Nel merito l’operatore Wind Tre ha precisato “di aver tariffato tutto il traffico generato dalle utenze de quibus secondo quanto pattuito contrattualmente e nel pieno rispetto dei costi previsti dai relativi piani tariffari via via prescelti dall’istante nel corso del rapporto contrattuale”. Nello specifico l’operatore ha evidenziato quanto segue:

- “[p]reme rammentare, relativamente al traffico dati extra soglia, come l’ultimo comma dell’art. 3, Delibera 326/10/CONS, abbia sancito, quale soglia unica per tutti gli utenti business – come nel caso di specie - l’importo di euro 150,00 al mese, oltre IVA, come limite massimo di consumo per il traffico dati. La citata norma fa salva l’ipotesi in cui l’utente abbia comunicato al gestore la propria volontà di fissare un diverso limite quale soglia di blocco del traffico prodotto dalle proprie SIM. Nel caso di specie, l’odierna istante non ha optato per una diversa

- soglia fino alla data del 23.04.2017, ragion per cui Wind Tre S.p.A. ha correttamente mantenuto la soglia preimpostata di euro 150 + Iva, che, infatti, non è mai stata superata (vedi fatture n. 1774748388 e 1774522550 - doc. 4)”;
- “l’istante sta contestando dei periodi di traffico precedenti, ossia febbraio e marzo 2017 (vedi fatture n. 1774748388 e 1774522550 - doc. 4)”..Successivamente a tale data [23.04.2017] ha optato autonomamente per una diversa soglia di “sicurezza” del traffico dati, pari ad euro 50 al mese oltre Iva, per il n. 393905xxx (doc. 6). Ha invece mantenuto la soglia di euro 150 oltre IVA per il n. 34893xxxx fino alla data di disattivazione dell’utenza (doc. 7)”;
 - “l’istante ha ricevuto i messaggi informativi che lo preavvisavano dell’imminente esaurimento della soglia dati nazionale, tramite il servizio gratuito “SMS Infosoglie” che consente appunto di ricevere automaticamente, mediante un SMS, le notifiche in prossimità dell’esaurimento delle soglie previste dalle opzioni tariffarie, dai Bonus, dalle soglie dei piani dati e dalle soglie dati dei piani voce (Cfr. Link <http://www.tre.it/assistenza/prodotti-e-servizi/configurazione-deiservizi/sms-info-soglie>) (doc. 5)”.

La società Wind Tre ha, inoltre, puntualizzato come “anche qualora fossero stati addebitati importi oltre la soglia prevista dal piano tariffario, (...) tali importi avrebbero comunque potuto essere monitorati in ogni singolo istante, ricorrendo agli strumenti che il Gestore offre gratuitamente a tutta la Clientela. Il Cliente, infatti, ha sempre a propria disposizione la possibilità di monitorare l’extra soglia come assicurato da Wind Tre S.p.A., tra gli altri, con l’art. 4 della Carta dei Servizi, al punto “Trasparenza dei prezzi”, ponendo a disposizione della Clientela diversi strumenti attraverso i quali consentire il controllo, in tempo reale ed in ogni momento, del livello di spesa raggiunto. Nell’ipotesi in cui l’utenza risulti abbinata ad un piano tariffario a soglie, come nel caso di specie, il Gestore informa tutti i suoi Clienti che: “Per consultare il totale delle soglie previste dal tuo Piano Tariffario, o da eventuali Opzioni Tariffarie, e il parziale utilizzato puoi: - contattare dal tuo cellulare il numero gratuito 4030 se hai un piano ricaricabile o 4034 se hai un piano in abbonamento. - accedere alla sezione Info Costi dell’Area Clienti 133 accessibile anche gratuitamente dal tuo cellulare. Per verificare il dettaglio dei servizi inclusi nel tuo Piano tariffario consulta la sezione Il mio Profilo dell’Area Clienti 133 accessibile anche gratuitamente dal tuo cellulare”(Cfr.Link:https://areaclienti.tre.it/selfcare/133online/faq/4541_1392_1_ITA_HTML.htm). Ciò posto, con la dovuta diligenza, ed in modo semplice e veloce, l’istante avrebbe potuto monitorare il traffico generato ed il livello di soglia raggiunto”.

L’operatore ha, infine, concluso la non sussistenza di “alcun margine per l’accoglimento di nessuna delle domande avanzate dalla controparte”, richiamando che la “società istante, ad oggi, risulta debitrice nei confronti di Wind Tre S.p.A. della somma complessiva di euro 269,88”.

In merito all’insoluto, la società Wind Tre ha dedotto la correttezza della fatturazione, rilevando “che l’interruzione anticipata dei contratti ha generato l’emissione delle fatture emesse a titolo di somme dovute per recesso anticipato”. Nello specifico ha precisato “che le fatture n. 1789021335, 1788022339 e 1789413946 (quest’ultima relativa a sim non oggetto di contestazione) sono state emesse in quanto venendo meno i requisiti per l’applicazione delle condizioni migliorative, sarà soggetto al pagamento di un importo, quale riallineamento forfettario alle condizioni economiche base per il periodo contrattuale precedente la data di efficacia del recesso, pari a quanto indicato dalla Tabella 1 delle Regolamento di Servizio Vendita a Rate PRO (cfr. doc. 8). L’offerta commerciale cui l’istante ha aderito prevedeva condizioni di favore per il Cliente, quale, ad esempio, l’applicazione di tariffe convenienti. L’utente, a fronte di questi vantaggi, s’impegnava a rimanere vincolato per un certo periodo di tempo verso il Gestore, garantendogli così tempi necessari ad ammortizzare i costi sostenuti in sede di avvio del contratto. Invero, in simili proposte commerciali, il Cliente beneficia per tutta la durata del contratto di un canone mensile ridotto, ossia di condizioni tariffarie più favorevoli rispetto al piano tariffario base, a fronte dell’impegno da parte del Cliente, al versamento di un importo quale

riallineamento forfetario, alle condizioni economiche base. Appare dunque incontestabile il vantaggio ottenuto dal Cliente che nel caso di specie ha beneficiato per diverso tempo di tali condizioni di favore, godendo, sino alla risoluzione anticipata del contratto, dei relativi sconti sul canone mensile. E' quindi evidente che la risoluzione anticipata del contratto abbia creato uno squilibrio contrattuale cui è seguita l'applicazione dei costi di risoluzione illustrati nelle fatture sopra citate e che altro non rappresentano che un mero riallineamento delle migliori condizioni tariffarie fruito dal Cliente che ha comunque beneficiato e goduto di sconti sul canone. Preme sottolineare altresì che l'istante non ha provveduto a saldare nemmeno le fatture n. 1782299993 e 1789413946 che si riferiscono a sim non oggetto della presente controversia (doc. 4)".

3. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

In primis la domanda *sub i)* volta ad ottenere la "chiusura contratto in esenzione spese", non è ammissibile in quanto esula, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Regolamento dalla cognizione del Corecom, poiché l'oggetto della pronuncia è limitato agli eventuali rimborsi o indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere.

Nel merito:

Nell'ambito della presente controversia, parte istante ha contestato gli importi fatturati dall'operatore a titolo di traffico "Internet e mail non inclusi nell'Offerta" e più precisamente i seguenti addebiti:

- importo di euro 145,00 a titolo di "Traffico Internet sotto rete 3 Italia" nella fattura n. 1774522550 dell'8 marzo 2017;
- importo di euro 140,00 a titolo di "Traffico Internet sotto rete 3 Italia" nella fattura n. 1774748388 dell'8 aprile 2017.

Di contro l'operatore ha dedotto la correttezza degli addebiti.

Le domande *sub ii)* e *iii)* sono accoglibili nei limiti di seguito esposti.

Al riguardo si rammenta che, in via generale, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (*ex pluribus*, Cass. Civ., sez. III, 17 febbraio 2006, n. 947) l'emissione della bolletta non costituisce un negozio di accertamento, idoneo a rendere certa ed incontestabile l'entità periodica della somministrazione, ma solo un atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all'utente le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dell'operatore telefonico; resta dunque rettificabile in caso di divergenza con i dati reali. Tanto premesso, sussiste in capo all'operatore l'onere di provare l'esattezza dei dati posti a base della fattura nel caso di contestazione del suo ammontare da parte dell'utente (Cass. Civ. sez. III, 28 maggio 2004, n. 10313). Le risultanze del contatore centrale non costituiscono piena prova se contestate dall'utente ed il disconoscimento dei dati registrati determina lo scadimento della prova legale a presunzione semplice della rappresentazione e la necessità, ai fini probatori, di ulteriori elementi. L'operatore inoltre, nella gestione del reclamo sul traffico inviato dall'utente, deve fornire ogni adeguata spiegazione sulle somme fatturate nonché documentare le proprie affermazioni; in caso contrario, rimane fermo il diritto dell'utente al rimborso/storno.

Conformemente a tale orientamento giurisprudenziale, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha più volte ribadito, consolidando il proprio orientamento in merito, che "è compito del gestore della rete



assicurare tutte le misure necessarie, compatibili con l'evoluzione tecnica, atte a tutelare gli utenti da possibili furti di traffico, nonché assicurare un efficace controllo del collegamento in centrale dell'utenza (Delibera Agcom n. 10/03/CIR). Ha inoltre precisato che *“la bolletta telefonica, in caso di contestazione, perde qualsiasi efficacia probatoria e la società telefonica è tenuta a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra i dati forniti da esso e quello trascritto nella bolletta”* (delibere n. 10/05/CIR, n.85/09/CIR, n.86/09/CIR, n.23/10/CIR, n.33/10/CIR, n. 13/CIR).

Nel caso di specie viene, inoltre in rilievo, quanto disposto dall'art. 2 della Delibera Agcom n. 326/10/CONS *“Misure di tutela degli utenti dei servizi di comunicazione mobili e personali”*, che prevede sui *“Sistemi di allerta e limiti di spesa per il traffico dati sulle reti di telefonia mobile”* quanto segue: *“1. Gli operatori mobili, con riferimento ai piani tariffari che prevedono un plafond di traffico dati tariffato a forfait (di tempo o di volume), rendono disponibili gratuitamente sistemi di allerta efficaci che, al raggiungimento di una soglia di consumo pari ad una percentuale del plafond di traffico (di tempo o di volume) scelta dall'utente tra le diverse opzioni proposte dall'operatore, informino l'utente medesimo: a) del raggiungimento della soglia; b) del traffico residuo disponibile; c) del prossimo passaggio ad eventuale altra tariffa e del relativo prezzo al superamento del plafond”*.

Fermo, dunque, il disconoscimento degli addebiti da parte dell'istante, l'operatore ha dedotto, viceversa che *“l'istante ha ricevuto i messaggi informativi che lo preavvisavano dell'imminente esaurimento della soglia dati nazionale, tramite il servizio gratuito “SMS Infosoglie” che consente appunto di ricevere automaticamente, mediante un SMS, le notifiche in prossimità dell'esaurimento delle soglie previste dalle opzioni tariffarie, dai Bonus, dalle soglie dei piani dati e dalle soglie dati dei piani voce”*.

L'operatore Wind Tre, a sostegno della propria posizione, ha allegato gli “screen shot” estratti dai propri sistemi aziendali da cui si evince l'invio dei messaggi di *alert*, che non provano il ricevimento degli stessi da parte dell'utente, il quale ha lamentato di non essere stato informato circa il traffico effettuato a consumo.

Inoltre, a prescindere dall'invio dell'*alert* circa il raggiungimento del *“limite di spesa per il traffico internet nazionale”* e della riferibilità dello stesso messaggio all'intestatario dell'utenza telefonica o comunque da un soggetto titolato in quanto da esso autorizzato, si deve rilevare che la società Wind Tre non ha fornito la documentazione di dettaglio del traffico dati, oggetto di contestazione e non ha prodotto elementi probatori attestanti la regolare e corretta gestione del cliente.

Con riferimento, dunque, al caso di specie si deve rilevare che la società Wind Tre non ha fornito la documentazione di dettaglio del traffico, oggetto di contestazione, tale da consentire il tracciamento della riferibilità temporale, della durata, nonché del costo delle singole connessioni e del traffico comunque maturato e contestato dall'istante.

Infatti, a fronte di tali contestazioni, la predetta società, avrebbe comunque dovuto provare in concreto la debenza delle somme imputate a titolo di traffico effettuato a consumo oggetto di doglianza.

Alla luce di quanto sopra rilevato, in assenza della prova della debenza degli importi contestati dall'utente, in accoglimento delle richieste *sub i)* e *ii)* l'utente ha diritto alla regolarizzazione della posizione contabile amministrativa, oltre al ritiro a cura e spese del gestore dell'eventuale pratica di recupero del credito, mediante lo storno (ovvero il rimborso in caso di avvenuto pagamento) delle seguenti somme:

- euro 145,00 a titolo di “*Traffico Internet sotto rete 3 Italia*” nella fattura n. 1774522550 dell’8 marzo 2017;
- euro 140,00 a titolo di “*Traffico Internet sotto rete 3 Italia*” nella fattura n. 1774748388 dell’8 aprile 2017.

Infine si ritiene proporzionale ed equo liquidare a favore dell’istante, ai sensi dell’art.19, comma 6, del Regolamento, la somma forfettaria di euro 100,00 a titolo di spese di procedura

CONSIDERATO tutto quanto sopra esposto;

RITENUTO che gli indennizzi riconosciuti dall’Autorità (CoReCom) devono soddisfare, ai sensi dell’art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell’equità, e pertanto tenere indenne l’istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura;

VISTO l’art. 19, comma 7, del Regolamento che attribuisce al dirigente della struttura amministrativa del CoReCom la definizione delle controversie di modesta entità, che hanno ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente l’importo di euro 500,00;

VISTA la relazione istruttoria redatta dal funzionario responsabile del procedimento, Dott.ssa Elisabetta Castelli, ex art. 19 del Regolamento;

DISPONE

In accoglimento parziale dell’istanza presentata il giorno 3 ottobre 2017 dalla società xxxx nei confronti dell’operatore Wind Tre S.p.A., che detto operatore provveda a:

1) corrispondere all’istante, mediante assegno o bonifico bancario la somma di euro 100,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell’art. 19, comma 6, del Regolamento e della Delibera Agcom n. 276/13/CONS;

2) regolarizzare la posizione contabile amministrativa di parte istante, oltre al ritiro a cura e spese del gestore dell’eventuale pratica di recupero del credito, mediante lo storno (ovvero il rimborso in caso di avvenuto pagamento) delle seguenti somme:

- a) euro 145,00 a titolo di “*Traffico Internet sotto rete 3 Italia*” nella fattura n. 1774522550 dell’8 marzo 2017;
- b) euro 140,00 a titolo di “*Traffico Internet sotto rete 3 Italia*” nella fattura n. 1774748388 dell’8 aprile 2017.

Le somme così determinate a titolo di rimborso e di cui al precedente punto 2) lettera a e lettera b dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all’importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di risoluzione della controversia.

È fatta salva la possibilità per l’istante di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito, come previsto dall’art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.



Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

L'operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento al presente provvedimento entro il termine di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Il presente provvedimento è notificato alle parti e pubblicato sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmesso all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Firenze, 6 novembre 2020

Il Dirigente
Dott.ssa Cinzia Guerrini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)